



COMUNE DI LIMINA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza XXV Aprile – 98030 Limina (ME) Tel. 0942.726055 – Fax 0942.726023

www.comune.limina.me.it

Email: segreteria@comune.limina.me.it - PEC: protocollo@pec.comune.limina.me.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N° 54 DEL 06/12/2021

OGGETTO	ORDINANZA EX ART. 50 D. L.GS 267/2000. PROLUNGAMENTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE DI LIMINA.
----------------	---

IL SINDACO

Premesso che l'attuale andamento epidemiologico da Covid-19 registra a livello nazionale un incremento dei contagi e tenuto conto dell'incidenza del virus e la sua diffusione anche nella variante comunemente nota come *Omicron*;

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 101 del 1° dicembre 2021 del Presidente della Regione Siciliana relativa a "Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto l'articolo n. 5 della suddetta Ordinanza contingibile ed urgente n. 101 del 1° dicembre 2021 del Presidente della Regione Siciliana relativa all'obbligo a ogni cittadino al di sopra di 12 anni di indossare la mascherina nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

Visti altresì:

La Circolare del Ministero della Salute prot. n. 54258 del 26 novembre 2021, con la quale – nel comunicare l'avvenuto isolamento di una nuova tipologia di variante del virus SARS-COV-2, classificata come variante *Omicron* – è stato raccomandato in via precauzionale di rafforzare e monitorare le attività di tracciamento e sequenziamento di tale variante, rinviando all'applicazione tempestiva e scrupolosa delle misure previste dalle circolari sulle varianti *Delta* e *Beta*;

Il Dpcm 12 ottobre 2021 "Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale";

Il Dpcm 12 ottobre 2021 "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

Il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";

Il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale"
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133;

Il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

Il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

Il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

La Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

Preso atto:

Dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 93 del 28 settembre 2021 che all'art. 2 proroga l'efficacia delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana nn. 71, 75, 77, 79 e 84 del 2021 fino al 31 dicembre 2021 compreso, altresì proroga l'efficacia delle misure di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza n. 71 del 21 giugno 2021, all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 77 del 14 luglio 2021, all'articolo 2 dell'Ordinanza n. 79 del 20 luglio 2021 ed all'articolo 7 dell'Ordinanza n. 84 del 13 agosto 2021.

Delle proprie precedenti Ordinanze Sindacali contingibili e urgenti in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19 nel territorio comunale di Limina ed in particolare l'Ordinanza Sindacale n. 49 del 29/10/2021 relativa a *"Disposizioni in materia di contenimento dell'epidemia da covid-19 nel territorio comunale di Limina"*;

Considerato:

Che, in conseguenza del detto andamento, tanto le autorità nazionali quanto quelle regionali e locali possono disporre misure di contenimento progressivamente più stringenti;

Che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19;

Ritenuto:

Che dal Bollettino settimanale n. 9 del 01/12/2021 – Dati Epidemiologici e Vaccinali – emesso dal Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico l'andamento dei contagi sul territorio comunale è pari a zero mentre la percentuale della popolazione residente sottoposta a misure preventive di vaccinazione è del 86,34% con una percentuale di immunizzati pari al 84,43%;

Valutato:

Che in considerazione del quadro sopra descritto, di dover prudenzialmente adottare misure utili ad evitare eventuali contagi;

Visti:

L'articolo 54 del decreto legislativo n. 267/2000 statuisce *"Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza"*

L'art. 50, comma 5 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Avvalendosi dei poteri conferiti dalla legge ed in particolare dall'art. 54 del superiore decreto;

ORDINA

a) L'obbligo a ogni cittadino al di sopra di 12 anni di indossare la mascherina nei luoghi pubblici e aperti al pubblico ricadenti sul territorio comunale di Limina, come da Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 101 del 1° dicembre 2021 - articolo n. 5;

b) Di ribadire l'obbligo del GREEN PASS RAFFORZATO (quello che si può ottenere con la vaccinazione completa o con la guarigione dal Covid) per accedere (in zona bianca, gialla e arancione) anche ai:

- Servizi di ristorazione al chiuso,
- Spettacoli aperti al pubblico,
- Eventi sportivi,
- Sale da Ballo,
- Discoteche,
- Cerimonie pubbliche.

c) Di ribadire l'obbligo minimo del GREEN PASS BASE (quello che si può ottenere semplicemente con il tampone, o rapido (con validità 48 ore), o molecolare (con validità 72 ore) per accedere (in zona bianca e gialla) ai:

- Luoghi di lavoro,
- Mense aziendali,
- Servizi di trasporto pubblico,
- Alberghi e strutture ricettive,
- Musei,
- Piscine, Palestre, Circoli Sportivi,
- Sagre, fiere,
- Convegni e congressi,
- Centri termali, parchi tematici,
- Centri culturali, sociali e ricreativi,
- Feste per cerimonie civile e religiose,
- Sale gioco, scommesse bingo e casinò.

d) Il prolungamento della chiusura temporanea dei sotto elencati locali comunali e la conseguenziale sospensione delle attività pubbliche e di socializzazione in essi svolte fino a **Domenica 9 Gennaio 2022:**

- Centro diurno di Piazza G. Matteotti sede della Banda Musicale/Scuola di Musica,
- Parco giochi di Via Martiri di Bologna in Contrada Nocellito,
- Impianti Sportivi di Via Martiri di Bologna,
- Centro Polifunzionale F. Scaldara di Via Giuseppe Garibaldi,
- Campo Sportivo di Calcio di Contrada Santa Venera.

e) Il rispetto, ai seguenti Enti concessionari di locali pubblici comunali siti sul territorio del centro urbano, di continuare l'attività preventiva prevista dalle direttive nazionali e regionali in materia sanitaria a tutela della popolazione, oltre a valutare eventuali opportuni interventi di sanificazione degli ambienti:

- Ufficio Postale di Via Fabio Filzi,
- Guardia Medica di Via Leonardo da Vinci,
- Comando Stazione Caserma dei Carabinieri di Piazza G. Matteotti,

f) Di disporre la regolamentazione e la presenza dell'utenza pubblica presso i locali del Palazzo Municipale, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, a tutela della salute e della sicurezza degli operatori comunali e della stessa cittadinanza;

g) Di disporre le opportune indicazioni agli operatori comunali ai fine di garantire i servizi alla cittadinanza;

h) Di ribadire ai titolari di locali pubblici ed ai legali rappresentanti di enti giuridici finalizzati all'aggregazione, le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in modo specifico **A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI ESERCENTI ATTIVITÀ PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI LIMINA** di attuare misure preventive e di tutela della salute dell'utenza. In particolare nelle attività commerciali aperte al pubblico ed i luoghi di aggregazione quali:

- Autolinee Jonica Trasporti & Turismo S.p.a. con sede legale a Messina,
- Dispensario farmaceutico sito in Via Giuseppe Verdi,
- Ambulatorio medico sito in Via Roma,
- Bar, Ristoranti, Pub, B&B, Generi Alimentari, Attività Commerciali, Attività individuali, artigianali e produttive, Studi professionali, ecc.,
- Aziende Agricole di ogni ordine,
- Sede dell'Associazione Pro Loco in Via Giuseppe Garibaldi n. 36,
- Sede dell'Associazione ASD Limina Calcio in Via Giuseppe Garibaldi n. 36,
- Sede della Società Agricola di Mutuo Soccorso sita in Piazza G. Marconi n. 27,
- Sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso sita in Via G. Garibaldi n. 2.
- Arcipretura di Limina - Parrocchia San Sebastiano Martire sita in Via G. Garibaldi

i) Di ribadire agli operatori economici titolari di attività di commercio ambulante l'obbligo di rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'utilizzo anche dei dispositivi a protezione dell'utenza e dei prodotti in commercializzazione (guanti, mascherine, gel igienizzante, ecc);

j) Di ribadire l'obbligo di rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei luoghi di culto presenti nel nostro territorio e nei relativi luoghi di aggregazione così come anche disposto dalle Autorità Ecclesiastiche;

k) Di ribadire ulteriormente l'obbligo di rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

DISPONE

AL RESPONSABILE DI POLIZIA MUNICIPALE l'attuazione dei provvedimenti di propria competenza in funzione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

AL RESPONSABILE AREA TECNICA l'esecuzione dei provvedimenti di propria competenza al fine dell'esecuzione della presente Ordinanza.

AL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA l'esecuzione dei provvedimenti di propria competenza al fine dell'esecuzione della presente Ordinanza.

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, il monitoraggio dell'andamento epidemiologico in atto sul territorio comunale e mantenere aperte le comunicazioni con le autorità sanitarie in relazione alle attività di primo livello del Centro Operativo Comunale - C.O.C..

AVVERTE

A tutte le attività locali di rispettare rigorosamente le disposizioni nazionali e regionali concernenti le misure sanitarie di prevenzione dei contagi.

A tutti i cittadini di continuare a rispettare le regole base di sicurezza COVID-19 (indossare le mascherine nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, lavarsi spesso le mani, evitare assembramenti).

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio On-line e dal sito istituzionale con indirizzo: www.comune.limina.me.it e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione venga data la massima diffusione mediante affissione di avviso di luoghi pubblici e tramite gli altri canali di comunicazione sociale dell'Ente.

DISPONE

Altresì, che l'ufficio di Segreteria trasmetta copia della presente ordinanza:

- Al Sig. Presidente della Regione Siciliana;
- All'Ili.mo Prefetto di Messina;
- All'Assessorato regionale della salute;
- All'ASP di Messina - Dipartimento di prevenzione;
- Alla Città Metropolitana di Messina;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Limina;
- Al Comando della Compagnia Carabinieri di Taormina tramite Comando Stazione di Limina;
- Al Commissariato P. S. di Taormina;
- Al Comando Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e o integrazioni alla luce di eventuali disposizioni e/o provvedimenti nazionali e regionali.

COMUNICA

Che contro il presente atto definitivo è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia - Sezione di Catania e/o al T.A.R. Centrale Sicilia entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, nei termini e nei modi previsti dalla legge, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro centoventi giorni dalla notifica, nei termini e nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.

Dalla Residenza Municipale, addì 06 Dicembre 2021



Il Sindaco
Dott. Filippo Ricciardi